



ORDINANZA n. 29125 del 11/11/2020

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione mercato settimanale del giovedì in via Sandro Pertini –

IL SINDACO

Premesso:

- che in via Sandro Pertini, il giorno di giovedì di ogni settimana, si svolge il tradizionale mercato su area pubblica con presenza di numerosi operatori commerciali provenienti da svariate località della Regione Campania;
- che nella giornata del giovedì in cui si tiene il mercato settimanale affluiscono nell'area interessata numerosi visitatori anche dei Comuni limitrofi e dell'Alto Cilento;
- che nel Comune di Agropoli si è avuto un aumento dei casi di positività al Covid - 19 così come in molti Comuni della Provincia di Salerno, di Napoli e Caserta;
- che è necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per sei mesi in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. 30 luglio 2020, n. 83 e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35 a mente del cui art. 1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid – 19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera di Consigli dei Ministri del 31 gennaio 2020 (pubblicata su gazzetta ufficiale n. 26 del 01/02/2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;

VISTA la Legge n. 35/2020 di conversione , con modificazioni, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19 (G.U. Serie Generale n. 132 del 23/05/2020);

VISTO il D.L. 16 maggio n. 33;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 22 maggio 2020, ed in particolare la parte relativa allo svolgimento del Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

VISTI :

-il D.P.C.M. 17 maggio 2020 avente ad oggetto disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e D.L. 16 maggio 2020 n. 33;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/20, in particolare il punto 1.1 “ E' consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari , nel



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -
fax 0974.82745

CITTA' DI AGROPOLI

rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee Guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”;

VISTE Le linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari allegate alla suddetta ordinanza regionale n. 45/2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020, segnatamente il punto 3 “ *Su tutto il territorio regionale a far data dal 22 maggio è consentita, altresì, la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalla rivendita di generi alimentari , con obbligo , per tutti gli esercenti ed utenti, di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 02 alla presente ordinanza*” ;

VISTO l’Allegato 2 alla Predetta ordinanza regionale n. 49/20 – protocollo di sicurezza;

VISTE le indicazioni di livello nazionale di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, in particolare il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 06 novembre 2020, che introduce ulteriori misure atte a fronteggiare il diffondersi dell’epidemia da Covid – 19 e in particolare , le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4 secondo il cui disposto “ *Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*”;

VISTI gli allegati contenuti al DPCM 3 novembre 2020 ed in particolare quelli relativi al commercio al dettaglio su aree pubbliche(*mercati e mercatini degli Hobbies*);

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, in forza della quale sono applicabili sul territorio regionale le disposizioni, sopra menzionate, di cui all’art. 1 del medesimo Decreto;

VISTE le Ordinanze Regionali vigenti alla data odierna sul territorio campano;

CONSIDERATA l’evoluzione epidemiologica che rileva un aumento considerevole dei contagi sia sul territorio regionale che in quello comunale, ove si registrano, alla data odierna, oltre trenta casi di positività e con numerosi altri casi sospetti;

UDITA la relazione del Comandante della Polizia Municipale di Agropoli, dalla quale si rileva l’opportunità di sospendere l’attività mercatale del giovedì, in modo da ridurre la mobilità degli utenti tra i vari paesi alla luce della situazione epidemiologica che interessa il nostro Comune e la nostra Provincia ed in particolare l’intero territorio regionale ;

DATO ATTO

-che le succitate linee guida regionali e nazionali, per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l’apertura dell’area mercatale e lo svolgimento delle relative attività, al rispetto di specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all’ente pubblico l’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;

-che allo stato non si ritiene poter garantire su tutta l’area mercatale il rispetto delle misure di organizzative e di sicurezza tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;

RITENUTO di dover applicare quanto disposto delle richiamate disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, segnatamente art. 1 comma 4;



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -
fax 0974.82745

CITTA' DI AGROPOLI

VISTI :

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Regolamento Comunale vigente del mercato settimanale;
- l'art. 2 (sanzioni e controlli) del citato Decreto legge n. 33 del 2020;
- il Testo Unico del Commercio , legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 pubblicata sul BURC n. 91 del 27 aprile 2020;
- l'art. 50 del T.U.E.L.;

RITENUTO opportuno e necessario disporre con il presente provvedimento l'applicazione della misura della sospensione del mercato settimanale del giovedì nell'area mercatale di via Sandro Pertini fino a tutto il mese di novembre salvo ulteriori proroghe e/o modificazioni;

ORDINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La SOSPENSIONE del mercato settimanale di via Sandro Pertini nei giorni 12, 19 e 26 novembre 2020.

Manda a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

-Che la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza è affidata, altresì, alle forze dell'Ordine appartenenti alle diverse amministrazioni nonché, per gli aspetti sanitari ed igienici a personale ispettivo dell'ASL di competenza;

-Che la presente ordinanza sarà trasmessa inoltre per opportuna conoscenza e per competenza ai seguenti Enti :Prefettura UTG di Salerno, Caserma Stazione Carabinieri di Agropoli, Caserma Guardia di Finanza di Agropoli, ASL Salerno 2 - dipartimento di prevenzione e principali associazioni di categoria, Ufficio attività economiche e produttive del Comune di Agropoli.

-Che la Presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on - line del Comune di Agropoli a cura dei messi comunali.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla sua emanazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla sua emanazione.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 75,00 ad euro 500,00.

Dalla Residenza Municipale lì, 11 agosto 2020

IL SINDACO
Dott. Adamo Coppola



